

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16794 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA
Data pubblicazione: 28/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28564/2021 R.G. proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

AGENZIA IPPICA MONZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Vasi unitamente all'avvocato Michele Morelli

-controricorrente-

contro

FALLIMENTO di ROSENGA di Claudia ROSENGA & C. Snc e dei soci Daniela ROSENGA, Claudia ROSENGA e Massimo PEREGO, in persona del Curatore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6174/2021 depositata il 23/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Rita Russo.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 11/19 novembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali impugnavano, ai sensi degli artt. 827 e ss., c.p.c. il lodo arbitrale depositato in data 14 novembre 2013, in esito dall'arbitrato promosso dall'Agenzia Ippica Monza s.r.l. e dalla Rosenga di C. Rosenga & C. s.n.c., concessionarie del servizio di raccolta ed accettazione di scommesse ippiche, avente ad oggetto il dedotto ritardo nell'esecuzione di quanto previsto dal bando.

La Corte d'appello, con sentenza 6174/2021, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo, in quanto tardiva, per superamento del termine previsto dall'art. 241 comma 15-bis del D.lgs. n. 163 del 2006 (codice contratti pubblici), che stabilisce la decorrenza del termine cd. lungo in centottanta giorni dal deposito del lodo presso la Camera Arbitrale.

L'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.

Il curatore fallimentare della s.n.c. Rosenga di Claudia Rosenga & C., nonché dei soci, ha depositato controricorso dichiaratamente tardivo, al fine di rappresentare la necessità, per la procedura fallimentare, di una trattazione prioritaria della controversia.

L'Agenzia ippica Monza s.r.l. in liquidazione si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 360 comma 1,

n. 3 c.p.c., e la inapplicabilità della normativa dei contratti pubblici alle concessioni di pubblici servizi. La parte ricorrente deduce che la Corte di appello di Roma ha errato nel ritenere applicabile la normativa dei contratti pubblici alla controversia in esame, riguardante l'esecuzione della concessione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche, stante la natura di concessione di servizi, diversa dall'appalto di servizi. Rileva la diversità tra siffatti istituti, che ha ispirato il legislatore del 2006, il quale, nell'art. 30 del previgente codice dei contratti pubblici, ha sottratto le concessioni di servizi al rispetto del suddetto codice, salva solo l'applicabilità dei principi desumibili dal Trattato europeo e dei principi generali vigenti in materia (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). La bontà di tale previsione è poi confermata ulteriormente dal nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016, il quale implicitamente ripropone suddetta esclusione, prevedendo espressamente le previsioni applicabili alle concessioni di servizi nell'art. 164, comma 2. Osserva che nella fattispecie concreta, nella quale il Collegio arbitrale si è costituito il 15 gennaio 2010, (e non come ritenuto dalla Corte il 19 maggio 2011), il lodo è stato sottoscritto il 14 novembre 2013, e la relativa impugnazione è stata proposta con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 novembre 2014.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazione dell'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art. 15 della Convenzione ed all'art. 828 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L'Avvocatura evidenzia che il Collegio arbitrale, per risolvere la controversia, ha seguito le norme del codice di procedura civile in materia, di cui agli artt. 806 e ss., ritenendo quindi non applicabili gli artt. 241 e ss. del codice dei contratti pubblici. L'Avvocatura deduce che il Collegio si è attenuto all'espressa volontà delle parti, contenuta nella Convenzione stipulata il 28 dicembre 1999, in cui la clausola compromissoria prevista all'art. 15, al comma 2 prevede testualmente: "Gli arbitri giudicheranno secondo

diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale”.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazione dell'art. 241, comma 15-bis, introdotto dal D.lgs. 53/2010 nel codice contratti pubblici, in relazione all'art. 11, disp. prel. c.c., all'art. 828, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la inapplicabilità della normativa alle convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma, dal momento che la clausola compromissoria è stata stipulata precedentemente alla riforma.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 253, comma 34, lett. c), del D.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla individuazione della data corretta di costituzione del Collegio arbitrale, costituito in un momento precedente all'entrata in vigore della riforma. La parte ricorrente stigmatizza l'errore nel ritenere il Collegio arbitrale costituito alla data del 19 maggio 2011 (invece della data corretta del 15 gennaio 2010), posto che il Collegio arbitrale si considera costituito con la nomina di due arbitri delle parti, e tale data viene individuata come *discrimen* per stabilire la disciplina applicabile.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la omessa applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. sulla rimessione in termini, attesa la imprevedibilità del mutamento giurisprudenziale.

6.- Il primo motivo è fondato.

La Corte d'appello, pur qualificando il rapporto come concessione di pubblico servizio, in conformità a quanto affermato da Cass. Sez. Un., n. 23418 del 26/10/2020, ha ritenuto applicabile la disciplina dei contratti pubblici, affermando che *«Invero il caso in esame che afferisce all'esecuzione della concessione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche trova applicazione la normativa dei contratti pubblici vertendosi in tema di concessione di servizi»*.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 241, comma 15-bis, del codice dei contratti previgente, secondo cui *«il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dal deposito del lodo presso la Camera arbitrale»*. Sulla scorta di questa disposizione, ritenuta *ratione temporis* applicabile poiché il collegio arbitrale si sarebbe costituito - secondo la Corte d'appello - in data 19 maggio 2011, ha dichiarato inammissibile la impugnazione del lodo, in quanto proposta oltre il termine di 180 giorni dal deposito (14 novembre 2013).

Così operando, la Corte d'appello non ha tenuto conto che l'art. 30 del D.lgs. 163/2006 prevede che le disposizioni del codice non si applichino alle concessioni di servizi. La norma contenuta nel citato art. 241, comma 15 bis, non costituisce espressione di quei principi generali in tema di trasparenza comunque applicabili, ma una deroga al regime generale della impugnazione del lodo previsto dall'art. 828 c.p.c. *ratione temporis* vigente, che fissava il termine lungo per l'impugnazione in un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. Trattandosi di una norma derogatoria alla regola generale, è di stretta applicazione e pertanto rientra in quelle disposizioni che secondo l'art. 30 cit. non si applicano alle concessioni di servizi.

Ha quindi errato la Corte d'appello dichiarare inammissibile l'impugnazione del lodo per tardività.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.

Il Presidente
Guido Mercolino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale